



**DIRETTIVE PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI  
BUDGET FINANZIARIO PER GLI ANNI 2017 – 2018 - 2019**

## **INDICE**

**1. QUADRO DI RIFERIMENTO DI FINANZA PUBBLICA PER LA POLITICA DI BILANCIO 2017, 2018 e 2019.**

*1.1. Le risorse disponibili*

*1.2. Il “Pareggio di bilancio”*

**2. GOVERNO DELLA SPESA**

**3. DIRETTIVE AI CENTRI DI RESPONSABILITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI BUDGET**

*3.1. Risorse a destinazione vincolata*

*3.1.1. Programmazione Comunitaria 2014 - 2020*

*3.2. Entrate e spese relative al fabbisogno sanitario regionale*

*3.3. Spese per il personale*

*3.4. Accantonamenti per spese potenziali*

*3.5. Legge di stabilità*

**CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI**

## **1. QUADRO DI RIFERIMENTO DI FINANZA PUBBLICA PER LA POLITICA DI BILANCIO 2017, 2018 e 2019**

In base alle indicazioni contenute nel DEF 2016, la manovra prevista dal Governo per il 2017 ammonta a circa 20 miliardi e non appare ancora definita nel dettaglio.

Come fonti di finanziamento della manovra il Governo prevede un peggioramento dell'indebitamento netto per circa 7 miliardi, misure di spending review per circa 8-9 miliardi e azioni di recupero dell'evasione fiscale.

Per quanto riguarda gli impieghi, è prevista la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA e dell'accisa sulla benzina introdotta come clausola di salvaguardia dalle manovre precedenti, che complessivamente valgono circa 15 miliardi.

Per quanto riguarda il percorso di variazione dell'indebitamento, il Governo prevede per il 2017 un peggioramento dello 0,4 per cento rispetto al valore tendenziale e rinvia il pareggio di bilancio (indebitamento netto strutturale pari a zero) al 2019.

### **1.1. Le risorse disponibili**

Le entrate tributarie non destinate alla sanità per l'anno 2017 sono stimate in circa 800 milioni di euro, ai quali si aggiungono 18 milioni trasferiti a titolo di compensazione di minori entrate IRAP, per un totale di 818 milioni.

Tra le principali entrate tributarie non destinate alla sanità si rilevano in particolare:

- la *tassa automobilistica regionale*, 594 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro relativi al recupero dell'imponibile evaso e 34 milioni da restituire allo Stato per l'aumento delle tariffe di cui alla legge 296/2006;
- l'*addizionale regionale all'accisa sul gas naturale*, 40 milioni di euro;
- la manovra fiscale sull'*imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*: 10,5 milioni di euro. Tale importo risulta notevolmente ridotto per effetto delle deduzioni sul costo del lavoro introdotte dalla legge di stabilità statale per il 2015 (non compensate dall'attribuzione di altre quote di tributi). Il gettito previsto per la manovra IRAP sconta inoltre una riduzione a copertura del minor gettito stimato per la vigente agevolazione regionale sull'addizionale IRPEF per i disabili (1,2 milioni);

- le entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF, quantificabili complessivamente in 65 milioni di euro. Per queste entrate si prevede un importo sensibilmente ridotto rispetto agli anni precedenti in seguito agli effetti, presenti già nell'anno 2016, dell'incrementato utilizzo di modalità di incentivazione del ravvedimento operoso.

Riguardo al citato minor gettito della manovra IRAP determinato dagli interventi statali sulla base imponibile, l'articolo 8 del D.L. 78/2015 prevede un contributo a compensazione, che deve essere ripartito tra le Regioni con apposito decreto ministeriale. Adottando gli stessi criteri utilizzati per l'accordo raggiunto in sede Conferenza delle Regioni per il riparto dell'anno 2016, si può stimare detto contributo, peraltro risultato solo a parziale compensazione del minor gettito, in circa 18 milioni di euro per il 2017.

Per quanto riguarda le entrate vincolate, a legislazione vigente il taglio previsto per le Regioni a Statuto Ordinario per il 2017 è di 2.211,8 milioni di euro, quale somma di diverse disposizioni introdotte dal decreto legge 66/2014, dalla legge 190/2014 e dalla legge 208/2015.

Nel totale non si considera l'ulteriore taglio di 2.000 milioni, sempre introdotto dalla legge 190/2014 per gli anni 2015-2018, che è già stato imputato a regime al Finanziamento Sanitario Nazionale (FSN).

Anche la legge di stabilità 2016 ha introdotto un ulteriore contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, pari a 3.980 milioni 2017 e 5.480 milioni per il 2018 e 2019.

Di questi, 480 milioni sono i risparmi previsti dal sistema di acquisti centralizzato, mentre per il restante taglio, di 3.500 milioni per il 2017 e 5.000 per il 2018, l'Intesa Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016 ha stabilito che esso sia assorbito dal Finanziamento Sanitario Nazionale (FSN).

Il livello dell'FSN, che per il 2016 era di 111,0 miliardi, è stato quindi contestualmente rideterminato dalla stessa intesa, in 113,063 miliardi per il 2017 e 114,998 per il 2018.

A legislazione vigente, per il 2017 non è previsto il contributo per la riduzione del debito che per il 2016 è stato di 1.900 milioni.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge 243/2012, fino al 2019 l'inclusione del fondo pluriennale vincolato nel saldo di bilancio non ha natura permanente e potrà essere disposta dalla legge di bilancio per il 2017, se compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

L'esclusione del fondo dal pareggio di bilancio obbligherebbe gli enti territoriali a coprire con nuove risorse gli impegni per investimenti che in termini di equilibrio di bilancio già dispongono della relativa copertura finanziaria, a scapito della capacità di realizzare gli investimenti.

## 1.2. Il “Pareggio di bilancio”

A decorrere dall'anno 2015, con la legge n. 190/2014, le modalità applicative di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto delle Regioni si misurano mediante il cosiddetto “ Pareggio di bilancio”, in attuazione dei principi previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”*.

Le leggi di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) e per l'anno 2016 (L. n. 208/2015), hanno declinato più specificatamente, per ciascun esercizio di riferimento, le modalità attuative del “Pareggio di bilancio”, passando dai sei saldi obiettivo del 2015 ad un solo saldo, in termini di competenza, per il 2016.

La legge 12 agosto 2016, n. 164 *“Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”* ha confermato la semplificazione, anche nel testo della legge statale che detta i principi del “Pareggio di bilancio”.

Più precisamente le Regioni sono chiamate a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Con legge dello Stato saranno definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati.

La legge si atterrà ai seguenti principi:

- a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
- b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
- c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

## 2. GOVERNO DELLA SPESA

La progressiva riduzione delle entrate cui abbiamo assistito in questi ultimi anni per effetto di successivi provvedimenti, da ultimo la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e il D.L. 78/2015, l'entrata in vigore dal 2016 delle disposizioni previste dalla L.243/2012 in particolare in materia di indebitamento e l'applicazione delle disposizioni in materia di Pareggio di Bilancio sopra descritte rendono necessario, nella predisposizione delle proposte di Bilancio per gli anni 2017 – 2018 - 2019, procedere ad un' incisiva razionalizzazione nell'impiego delle risorse regionali, tenuto conto che verranno prioritariamente destinate al finanziamento di spese obbligatorie e non discrezionali.

## 3. DIRETTIVE AI CENTRI DI RESPONSABILITA' PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI BUDGET

Le Strutture regionali sono chiamate a formulare le proposte di budget per gli anni 2017, 2018 e 2019 relativamente a:

- entrate e spese a finanziamento comunitario, statale e da altri soggetti;
- entrate e spese relative al fabbisogno sanitario regionale;
- entrate e spese relative all'ammortamento di mutui e prestiti;
- entrate e spese per conto terzi e partite di giro;
- entrate per riduzione e spese per incremento di attività finanziaria;
- altre entrate;
- spese per il personale;
- spese per canoni di leasing.

**Le proposte di budget presentate dalle strutture competenti, dovranno essere calcolate al netto delle reimpuntazioni derivanti da riaccertamento straordinario, riaccertamento ordinario e Fondo pluriennale vincolato di gestione, in quanto la competenza derivante da reimpuntazione sarà allocata dalla Direzione Bilancio e Ragioneria sulla scorta degli atti ufficiali già adottati.**

### **3.1. Risorse a destinazione vincolata**

Ai Centri di responsabilità viene chiesta particolare attenzione e coerenza nella definizione degli importi relativi alle assegnazioni vincolate sia per la parte entrata, da giustificare puntualmente, sia per la parte spesa onde evitare incongruenze da rettificare successivamente in via tecnica.

Ciò, a maggior ragione, alla luce dei tagli ai trasferimenti da parte del Governo centrale intervenuti con le manovre che si sono susseguite dal 2010 ad oggi che hanno un impatto diretto o indiretto su numerosi settori d'intervento del bilancio regionale.

Nell'inserimento della previsione di budget si dovranno specificare le risorse assegnate all'Ente per gli anni 2017 – 2018 – 2019, tenendo in debita considerazione gli accertamenti, le prenotazioni di impegno e gli impegni pluriennali già assunti a valere sul bilancio 2016 - 2018.

#### ***3.1.1. Programmazione Comunitaria 2014-2020***

Per quanto riguarda le previsioni di budget su capitoli di entrata e spesa relativi alla Programmazione Comunitaria 2014-2020 risulta necessario aggiornare le previsioni degli esercizi 2017 e 2018 del vigente bilancio di previsione 2016-2018 e proporre quelle relative all'esercizio 2019. A tal proposito una particolare attenzione va posta al rispetto dell'equilibrio tra entrate comunitarie e statali e relative spese e nella quantificazione degli stanziamenti che devono includere gli impegni, a valere sul pluriennale, già assunti e quelli che si prevedono di assumere entro il 31 dicembre 2016. Specificatamente per le previsioni di budget 2017 e 2018 relative al cofinanziamento regionale, le strutture dovranno attenersi alla quantificazione complessiva determinata a livello unitario dalla Segreteria Generale della Programmazione e comunicata negli importi definitivi con e-mail del 30 dicembre 2015.

Con riferimento all'esercizio 2017 le strutture potranno ripartire, secondo le somme indicate nella sopracitata mail, anche la quota di rispettiva competenza rientrante nei 15 milioni di euro complessivamente accantonati nei fondi di cofinanziamento regionale parte corrente e conto capitale per la programmazione 2014-2020.

Per l'esercizio 2018 relativamente alle risorse accantonate nei sopracitati fondi, pari a circa 15 milioni di euro, non si procederà al momento alla loro ripartizione nei capitoli di pertinenza delle strutture operative.

Verranno successivamente date ulteriori indicazioni riguardo la quantificazione dei cofinanziamenti regionali a valere per l'esercizio 2019.

### **3.2. Entrate e spese relative al fabbisogno sanitario regionale**

La proposta di budget del fabbisogno del servizio sanitario regionale, intesa come corrispondenza tra fabbisogno di spesa sanitaria regionale per gli anni 2017, 2018 e 2019 e gli stanziamenti di entrata di cui alla delibera CIPE annuale di riparto, dovrà essere inserita dalle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale e vistata dal Direttore dell'Area.

### **3.3. Spese per il personale**

L'art. 14 comma 3 bis del D.Lgs. 118/2011 ha consentito all'Ente di rappresentare le spese del personale utilizzando, per non più di due esercizi finanziari (2015 -2016), il programma "Risorse umane" all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

Dall'esercizio 2017, la disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere esplicita, pertanto sarà cura della Direzione Organizzazione e Personale fornire alla Direzione Bilancio e Ragioneria le previsioni di spesa per gli anni 2017 – 2018 – 2019, disaggregate per missioni e programmi ai sensi di legge.

### **3.4. Accantonamenti per spese potenziali**

Il comma 5 dell'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011, prevede che la Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, indichi al punto a) "*i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali...*".

A tale scopo, le strutture competenti dovranno comunicare alla Direzione Bilancio e Ragioneria, il perdurare del presupposto sul quale è stato calcolato l'accantonamento nell'esercizio 2016 (in caso di mantenimento, le risorse stanziare confluiranno nel risultato di amministrazione) e contestualmente prevedere eventuali nuovi accantonamenti da imputare agli esercizi 2017 – 2018 - 2019.



Le previsioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dai principi contabili e dalla legislazione vigente.

Le proposte, accompagnate da una relazione nella quale le strutture esplicheranno i criteri adottati per la loro valutazione, dovranno pervenire tramite protocollo informatico e contestualmente via e-mail istituzionale (documentazione in formato word) al fine di consentire l'inserimento della relazione nella Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019 e per le opportune verifiche in ordine alla congruità delle stesse da parte del Collegio dei Revisori.

### 3.5. Legge di stabilità

L'ordinamento contabile vigente prevede, in corrispondenza dell'approvazione della legge di bilancio, l'adozione della legge di stabilità che contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione.

Considerata la limitatezza delle risorse a disposizione si segnala che eventuali articoli di legge di stabilità che introducono nuove linee di spesa dovranno indicare anche la relativa copertura finanziaria che dovrà necessariamente avvenire nell'ambito del budget finanziario a disposizione della struttura proponente.

A tal fine, le Strutture regionali che intendono inserire nuovi articoli di legge di stabilità, devono inviare, sia alla Direzione Bilancio e Ragioneria che alla Direzione Affari legislativi per i rispettivi vagli di competenza, la relativa proposta di articolato completa:

- di riferimenti legislativi;
- di relazione accompagnatoria;
- di scheda di analisi economico finanziaria predisposta conformemente alle indicazioni del Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, emanate con nota prot. n.300632 del 14/07/2014 e scaricabili nella intranet della Direzione Bilancio (<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/Variazioni%20di%20Bilancio%20in%20corso/Forms/AllItems.aspx>).

Ogni proposta, corredata da tutta la documentazione di supporto sopra indicata, dovrà pervenire sia tramite protocollo informatico che tramite mail istituzionale con la documentazione in formato word al fine di consentire le eventuali opportune modifiche o integrazioni ai testi.

Si sottolinea l'esigenza che le richieste di modifica legislativa vengano trasmesse entro i termini stabiliti per la consegna delle proposte di budget, al fine di permettere le indispensabili analisi e

valutazioni che possano consentire alla Giunta regionale di deliberare avendo già acquisito i necessari pareri legislativi e di percorribilità finanziaria.

## **CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI**

La Procedura Budget Web sarà resa disponibile **entro venerdì 09 settembre p.v..**

I Centri di responsabilità devono restituire le Proposte di Budget 2017 -2018 - 2019 alla Direzione Bilancio e Ragioneria **entro e non oltre il 16 settembre p.v.** al fine di poter garantire la predisposizione del disegno di legge relativo nel più breve tempo possibile.

L'inosservanza del termine fissato per la formulazione delle proposte da parte dei Centri di responsabilità comporterà la redazione di una proposta d'ufficio coerente con le indicazioni tecniche contenute nelle presenti Direttive.